



Comune di
Bosaro



Comune di
Crespino



Comune di
Guarda Veneta



Comune di
Polesella



Comune di
Pontecchio Polesine

Provincia di Rovigo

UNIONE DEI COMUNI DELL'ERIDANO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 5 del 25 Marzo 2002

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Capo I°
IL PRESIDENTE

ART. 1
Presidenza del Consiglio

1. Il Presidente dell'Unione, nominato ai sensi dello Statuto, è il Presidente del Consiglio dell'Unione.
2. In caso di assenza o impedimento, la Presidenza spetta al Vicepresidente.
3. In caso di assenza anche del vicepresidente o di suo impedimento la presidenza spetta al Consigliere anziano, per età.

ART. 2
Poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio dell'Unione. Garantisce le prerogative del Consiglio e i diritti di ciascun Consigliere.
2. Convoca le adunanze del Consiglio. Programma periodicamente l'attività consigliare, sentita la Conferenza dei Capi Gruppo, e coordina i lavori della Commissione e degli altri organismi comunali con quelli del Consiglio.
3. Dirige la discussione e lo svolgimento delle adunanze consiliari. Attribuisce la facoltà di intervento, precisa i termini delle questioni su cui si discute e si vota, assicura l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato. Programma, su indicazione della conferenza dei Capi Gruppo, le audizioni di rappresentanti di Enti, associazioni e organizzazioni, nonché di funzionari dell'Unione e di persone esterne.
4. Assicura il mantenimento dell'ordine, può disporre, previo formale richiamo, l'espulsione dalla sala dell'adunanza di chi, tra il pubblico, sia causa di grave disordine. Può sospendere o sciogliere l'adunanza per gravi motivi.
5. Decide, sentiti il Segretario - Direttore e la Conferenza dei Capi Gruppo, sulle questioni attinenti al funzionamento dell'Assemblea di dubbia interpretazione e non specificatamente disciplinate da norme di legge o regolamenti. Le decisioni in merito vengono raccolte e conservate a cura del Segretario, e sono poste a disposizione dei Consiglieri che ne facciano richieste.

CAPO II°
I GRUPPO CONSIGLIARI

ART. 3

Costituzione e composizione dei gruppi

1. Per formare un Gruppo Consiliare occorrono di norma due Consiglieri. Il consigliere risultato il solo eletto in una lista, espressione di un partito politico rappresentato in Parlamento, può costituire un Gruppo Consiliare. Uno o più Consiglieri che non si identificano nei Gruppi costituitesi, possono formare il Gruppo Consiliare misto.
2. Ciascun gruppo deve comunicare al Presidente del Consiglio dell'Unione il nome del Capo Gruppo entro la prima seduta del Consiglio. La comunicazione dev'essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del Gruppo. In mancanza di tale comunicazione, viene considerato Capo Gruppo il Consigliere più anziano di età. Di ogni variazione della persona eletta Capo Gruppo deve essere data analoga comunicazione al Presidente del Consiglio.
3. Il Consigliere che intende entrare a far parte di un gruppo diverso dal proprio deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, allegando l'accettazione da parte del Capo Gruppo cui intende aderire.
4. Più Consiglieri non appartenenti ad alcun gruppo possono costituire un gruppo misto, con un proprio Capo Gruppo. Della comunicazione del Gruppo Misto deve essere data comunicazione, sottoscritta da tutti i componenti, al Presidente del Consiglio.
5. Il Presidente assegna ai Gruppo Consiliari idoneo locale, arredato e attrezzato da utilizzare in orario d'ufficio i giorni da concordare; la corrispondenza e gli atti sono consegnati ai capi-gruppo consiliari presso la sede dell'Unione; in attesa di predisposizione di locali idonei, ai Gruppo viene assegnato un armadio in una sala comune, per conservare i propri atti.
6. A ciascun Capo Gruppo viene inviato, a cura del Segretario, elenco delle delibere della giunta contestualmente all'affissione all'albo pretorio, per consentire le richieste di controllo di legittimità nei casi previsti.

ART. 4

Conferenza dei Capi Gruppi

1. La Conferenza dei Capi Gruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio. Concorre a definire la programmazione dell'attività Consiliare. Esercita le altre funzioni che ad essa siano attribuite dal Consiglio dell'Unione con appositi incarichi.
2. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Essa deve essere convocata anche su richiesta scritta e motivata di almeno metà dei Capi Gruppo, e riunita entro 10 giorni successivi alla richiesta.
3. Alle riunioni della Conferenza partecipa il Segretario - Direttore, o altro funzionario da lui designato, che ne redige il verbale, poi sottoscritto anche dal Presidente del Consiglio dell'Unione. Vi assistono inoltre i funzionari e i consulenti esterni che ne siano richiesti dal Presidente del Consiglio dell'Unione.

4. I Capi Gruppo, quando siano impossibilitati a partecipare alla Conferenza, possono delegare un Consigliere del proprio gruppo a sostituirli.
5. La riunione della conferenza è valida quando i partecipanti rappresentano almeno metà dei Consiglieri in carica dei gruppi.
6. A ciascuno Capo Gruppo viene inviata, a cura del Segretario - Direttore, elenco delle delibere della Giunta contestualmente all'affissione all'albo pretorio, per consentire le richieste di controllo di legittimità nei casi previsti.
7. L'esito del controllo di legittimità delle delibere di Giunta dell'Unione è comunicato dal Segretario alla Conferenza dei Capi Gruppo nella prima riunione utile.

CAPO III° LE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 5 Costituzione e composizione delle Commissioni Permanenti

1. E' istituita la Commissione di controllo sulla attività amministrativa ex art. 11, comma 5 dello Statuto dell'Unione.
2. Possono altresì essere istituite le seguenti Commissioni Consiliari Permanenti, la cui durata è pari al Consiglio dell'Unione:
 - Commissione I^ Ambiente e difesa del territorio, urbanistica ed ecologica
 - Commissione II^ Bilancio e programmazione economica
 - Commissione III^ Sport, cultura, tempo libero e volontariato
 - Commissione IV^ Politiche Giovanili ed istruzione pubblica.
3. Ciascuna Commissione è composta da cinque Consiglieri, almeno due dei quali attribuiti alla minoranza. L'elezione è fatta in Consiglio dell'Unione, con voto limitato ad un solo candidato.
4. In caso di dimissioni o decadenza, o per altra necessità di sostituzione di un componente della Commissione, si procede a nuova elezione.
5. Il Presidente della Commissione viene eletto a maggioranza assoluta dei componenti, con voto palese, nella prima riunione della Commissione.
6. Il Presidente del Consiglio dell'Unione da comunicazione delle nomine dei Presidenti della Commissioni al Consiglio, alla Giunta, al Revisore e agli organismi di partecipazione popolare.
7. Il Segretario di ciascuna Commissione è individuato tra i componenti della Commissione stessa con criterio di rotazione ovvero con apposita votazione. Può essere disposta la verbalizzazione del Segretario - Direttore ovvero di un dipendente per la trattazione di questioni tecniche.
8. Il Presidente e i componenti della Giunta dell'Unione possono partecipare alle riunioni di ciascuna Commissione, con facoltà di intervenire nella discussione e di esporre relazioni.
9. Le disposizioni che precedono si applicano alla Commissione di controllo dell'attività amministrativa in quanto compatibili con quanto stabilito nello Statuto.

ART. 6
Compiti delle Commissioni Permanenti

1. Le Commissioni Permanenti esistenti esaminano in via preliminare gli atti di programmazione e di pianificazione economica e finanziaria ed i risultati del controllo di gestione.
2. Esaminano obbligatoriamente le proposte di deliberazione consiliare sulle quali il Segretario o i Responsabili dei servizi hanno espresso parere non favorevole.
3. Possono esaminare, su convocazione del Presidente, preliminarmente le proposte di atti di competenza del Consiglio dell'Unione per esprimere un parere comunque facoltativo, da formularsi prima della seduta consiliare.
4. Hanno poteri di iniziativa per proposte di deliberazioni e mozioni nelle materie di competenza. Le proposte vengono trasmesse al Sindaco, che le invia alla Giunta e agli uffici per l'istruttoria. In caso di pareri favorevoli le proposte vengono inserite all'ordine del giorno della prima riunione ordinaria del Consiglio; in caso contrario le proposte sono rinviate alle Commissioni.
5. Il Presidente può attribuire di volta in volta alla Commissione che si occupa di materie analoghe o affini la trattazione di materie non comprese nell'art. 5 comma 1.
6. Il Presidente può attribuire di volta in volta ad una Commissione - o promuovendo la riunione congiunta di più Commissioni - la trattazione di materie dubbie, controverse o di competenza di più Commissioni.

ART. 7
Funzionamento delle Commissioni Permanenti

1. La prima riunione è convocata dal Presidente del Consiglio dell'Unione, e dev'essere fissata entro 20 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina dei componenti.
2. Le convocazioni successive a quella di insediamento sono fatte dai Presidenti delle Commissioni, anche su richiesta di un terzo dei componenti o del Presidente dell'Unione. L'invio della convocazione deve essere effettuato con le modalità decise a maggioranza assoluta dei componenti all'interno di ciascuna Commissione.
3. La convocazione se non diversamente stabilito, sarà effettuata ordinariamente con avviso scritto con indicazione dell'ordine del giorno, recapitato ai componenti almeno 2 giorni prima della riunione. In caso di urgenza è validamente convocata con comunicazione telefonica.
4. L'avviso della convocazione, con indicazione degli argomenti, è inviato al Presidente dell'Unione e agli Assessori competenti nelle materie da trattare, e per conoscenza agli altri Presidenti di Commissione, al fine di evitare concomitanza di riunioni, e nel contempo stesso viene affisso all'albo pretorio.
5. Sostituisce il Presidente assente il componente della Commissione da lui designato nella seduta successiva alla nomina.
6. Le riunioni delle Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le proposte sono approvate quando ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi.
7. Il Presidente della Commissione può altresì invitare il Segretario per l'assistenza giuridica - amministrativa, senza diritto di voto.

ART. 8

Publicità dei lavori delle Commissioni Permanenti

1. Le riunioni delle Commissioni sono pubbliche, salvo che il loro Presidente o la maggioranza dei componenti ritengano trattarsi di discussione su temi che possano ledere la riservatezza di persone, o se lo impone l'interesse dell'Unione.
2. Il registro delle adunanze di ciascuna Commissione, su cui vengono verbalizzati in forma sintetica i pareri espressi, è sottoscritta dal Presidente e dal funzionario che funge da segretario.
3. Il registro delle adunanze è pubblico. Il Presidente della Commissione decide quali parti di esso siano riservate.

ART. 9

Poteri delle Commissioni Permanenti

1. Per l'accesso agli atti dell'Unione, necessari ai propri lavori, la Commissione si avvale del Segretario.
2. Le Commissioni possono chiedere l'audizione di chi sia in grado di fornire utili elementi conoscitivi. I dipendenti dell'Unione ed i rappresentanti dell'Unione presso enti, istituti, aziende o altre istituzioni hanno l'obbligo di fornire, se richiesti dalla Commissione, ogni informazione in loro possesso relativa ai loro compiti istituzionali.

ART. 10

Incarichi di studio alla Commissioni Permanenti

1. Il Consiglio dell'Unione può conferire incarichi di studio su questioni specifiche alle Commissioni Permanenti.
2. La Commissione in tal caso può avvalersi anche del apporto di esperti esterni, indicati dal Consiglio nella deliberazione di incarico. In tal caso il termine per ultimare i lavori è fissato nella deliberazione che conferisce l'incarico, salvo proroga motivata.

ART. 11

Commissioni temporanee

1. Il Consiglio dell'Unione può deliberare a maggioranza assoluta dei componenti, l'istituzione di Commissioni temporanee per determinati affari, con indicazione dei termini di conclusione dei lavori.
2. I termini dei lavori possono essere rinnovati con le stesse modalità previste per l'istituzione della Commissione.
3. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni che disciplinano il funzionamento delle Commissioni Permanenti.

ART. 12
Commissioni d'indagine

1. L'istituzione della Commissione d'indagine è deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. L'oggetto, l'ambito, il termine di conclusione dei lavori ed il Presidente della Commissione d'indagine sono determinati nella deliberazione istitutiva. La Presidenza della Commissione è in ogni caso attribuita alla minoranza.
3. La Commissione d'indagine ha accesso a tutti gli atti, anche riservati, relativi all'oggetto dell'indagine, che le sono messi a disposizione dal Segretario dell'Unione su richiesta del Presidente della Commissione.
4. Restano riservati l'elenco delle persone da sentire, i risultati delle audizioni e ogni altra acquisizione istruttoria sino alla presentazione al Consiglio della relazione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
5. La relazione della Commissione al Consiglio espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini, escludendo le acquisizioni non connesse con l'oggetto dei lavori.
6. La relazione conclusiva della Commissione viene depositata nei termini previsti per la conclusione dei lavori presso il Segretario.
7. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni che disciplinano il funzionamento delle Commissioni Permanenti.

TITOLO II°
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

CAPO I°
MODALITA' DI CONVOCAZIONE E ADEMPIMENTI PRELIMINARI

ART. 13
Modalità dell'invio degli avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, viene inviato al domicilio del Consigliere, nel territorio comunale, a mezzo di messo, del comune di appartenenza che deposita in segreteria le dichiarazioni di avvenuta consegna.
2. L'avviso può essere fatto anche mediante consegna mani all'interessato, che sottoscrive per ricevuta.
3. I Consiglieri non residenti nel territorio dell'Unione, vi eleggono domicilio entro 10 gironi dalla proclamazione dell'elezione. Prima dell'elezione, l'avviso di convocazione è spedito al domicilio anagrafico del Consigliere.
4. In caso di grave urgenza l'avviso può essere telefonico, purché fatto direttamente all'interessato.

ART. 14

Termini di consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione delle riunioni ordinarie va consegnato ai Consiglieri almeno 5 liberi prima di quello della riunione fatte salve le ipotesi all'art. 17 - comma 4 - .
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno 3 giorni liberi prima della riunione.
3. L'avviso per le riunioni d'urgenza va consegnato 24 ore prima della riunione.
4. L'avviso per le adunanze di seconda convocazione va consegnato un giorno libero prima di quello della riunione.
5. Gli argomenti aggiunti all'ordine del giorno dopo la consegna degli avvisi di prima convocazione vanno comunicati ai Consiglieri con avviso consegnato almeno 24 ore prima della riunione.
6. Il consigliere può sindacare, a maggioranza dei presenti, l'effettiva sussistenza dei motivi d'urgenza delle convocazioni e dell'opportunità degli argomenti aggiunti all'ordine del giorno. In tale caso la trattazione è rinviata al giorno successivo o anche ad altro giorno stabilito dal Consiglio dell'Unione. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti all'adunanza in cui è stato deciso il rinvio.
7. Il ritardo di consegna dell'avviso di convocazione è sanato dalla partecipazione del Consiglio alla riunione.

ART. 15

Ordine del giorno: redazione e pubblicazione

1. L'ordine del giorno, costituito dall'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio, unitamente alla data di convocazione, è stabilito dal Presidente dell'Unione. Il Presidente sente preventivamente i Capi Gruppo, anche telefonicamente e singolarmente, al solo scopo di informarli sugli argomenti che saranno inseriti nell'ordine del giorno e, a suo insindacabile giudizio, può recepire eventuali proposte sia relative agli argomenti da trattare, sia relative alla data di Consiglio. Nei casi di convocazione d'urgenza, si prescinde da tale preventiva formalità.
2. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente stesso, alla Giunta e ai Consiglieri.
3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono individuati distintamente all'ordine del giorno.
4. L'affissione all'albo pretorio dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno deve avvenire entro i termini prescritti per la consegna degli avvisi di convocazione ai Consiglieri.
5. Va inoltre inviata copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno, nei termini di consegna ai Consiglieri, al Prefetto e alle Forze dell'ordine.
6. Il Presidente del Consiglio, in casi di adunanze che riguardino temi di particolare importanza per la comunità, può darne pubblicità mediante affissioni di manifesti.

ART. 16
Luogo dell'adunanza

1. Il Consiglio si riunisce di regola nella sede ovvero può essere riunito presso le sedi dei comuni facenti parte dell'Unione.
2. Il Presidente, in casi particolari, può disporre la riunione in altra sede, assicurando adeguate forme di pubblicità.

ART. 17
Deposito dei documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno

1. Gli atti, i documenti e lo schema di deliberazione relativi agli argomenti, iscritti all'ordine del giorno, sono depositati presso la Segreteria almeno 48 ore prima della riunione.
2. Le proposte possono essere sottoposte a deliberazione definitiva solo se depositate, nel rispetto delle modalità previste, unitamente ai pareri con i documenti necessari a consentirne l'esame.
3. Gli atti e documenti richiamati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati possono essere consultati dai Consiglieri. Sono depositati almeno 5 giorni prima i verbali della precedente seduta consiliare che si propongono per l'approvazione. Sono depositati almeno 10 giorni prima della seduta consiliare, salvo diverso termine stabilito da specifica norma o regolamento:
 - gli schemi di regolamenti e loro variazioni
 - lo schema di bilancio di previsione
 - lo schema del conto consuntivoDall'avvenuto deposito il Segretario Comunale dà comunicazione ai Consiglieri.
Se la convocazione del Consiglio è successiva al deposito, nel computo del termine prescritto dal precedente art. 17, ultimo comma, si terrà conto dei giorni di deposito già trascorsi.
4. Le proposte relative agli atti di cui al comma precedente sono contemporaneamente comunicate ai Capi Gruppo.
5. All'inizio dell'adunanza le proposte e i documenti connessi devono essere depositati nella sala consiliare, a disposizione dei Consiglieri.

CAPO II
COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

PARAGRAFO I°
Numero Legale

ART. 18
Adunanza di prima convocazione

1. Il Consiglio dell'Unione, in prima convocazione non può deliberare se non interviene all'adunanza almeno metà dei componenti.
2. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale fatto dal Segretario.
L'appello viene rinnovato quando il numero prescritto non sia inizialmente raggiunto.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, e mancando ancora il numero legale, il Presidente dichiara deserta l'adunanza.

3. I Consiglieri che entrano o escono dall'aula dopo l'appello ne danno avviso al Segretario, che avverte, eventualmente, il Presidente della sopravvenuta carenza del numero legale. In tal caso il Presidente può far richiamare in aula i Consiglieri; se ripetuto l'appello, riscontra ancora la mancanza di numero legale, dispone la sospensione temporanea dell'adunanza per 15 minuti. Se ripetuto l'appello riscontra ancora la mancanza del numero legale, sospende la seduta che viene aggiornata ad altra data per gli argomenti ancora da discutere. In tal caso la nuova seduta si intende di II convocazione.

ART. 19
Adunanza di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione segue, in giorno diverso, un'adunanza di prima convocazione andata deserta, comportando la trattazione degli argomenti non ancora discussi.
2. Si può dare luogo ad un seduta di seconda convocazione quando:
 - a) La precedente seduta sia stata regolarmente convocata
 - b) La stessa sia andata deserta per il mancato intervento della metà dei Consiglieri
 - c) Tale circostanza risulta dal verbale della seduta dichiarata deserta.

In seconda convocazione per l'adozione delle deliberazioni è sufficiente la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri, fermi restando i limiti minimi di presenza e voti favorevoli richiesti, per speciali deliberazioni, da particolari disposizioni di legge o di statuto.

PARAGRAFO II°
Surrogazione di Consiglieri

ART. 20
Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate con comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, o in adunanza o con deposito presso la Segreteria Generale. Esse vengono immediatamente acquisite al protocollo generale dell'Unione e sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.
2. Il Presidente pone la surrogazione del Consigliere dimissionario all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio, da tenersi in ogni caso entro dieci gironi dalla presentazione delle dimissioni.

ART. 21
Decadenza per mancata partecipazione alla adunanze

1. Il Consigliere può giustificare la propria assenza ad adunanze del Consiglio mediante comunicazione motivata al Presidente, che ne dà notizia al Consiglio e ne cura l'inserimento verbale.
2. Qualora il Segretario Comunale rilevi che un Consigliere è rimasto assente a tre sedute consecutive del Consiglio senza fornire alcuna giustificazione, lo segnala al Presidente del Consiglio.
3. Il Presidente fissa un termine per consentire al Consigliere interessato l'esposizione scritta delle ragioni della propria assenza e pone l'argomento all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio successiva alla scadenza del termine.
4. Il Consiglio, se ritenga prive di fondamento le ragioni esposte dal Consigliere, può disporre, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la decadenza. In tal caso, procede nella stessa seduta alla surrogazione del Consigliere decaduto.
5. Ciascun Consigliere può altresì segnalare al Presidente del Consiglio che l'assenza di altro Consigliere a tre sedute consecutive appare giustificata in modo palesemente infondato. Il Presidente, valutata la situazione, può, se lo ritenga, procedere nelle forme di cui al comma 2.

ART. 22
Cessazione della carica

1. In tutti gli altri casi di cessazione dalla carica di Consigliere dell'Unione, il Consiglio procede alla surrogazione nella prima adunanza utile successiva al verificarsi della causa di cessazione, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previsti dalla legge.

CAPO III°
Disciplina delle riunioni

PARAGRAFO I°
Pubblicità delle riunioni

ART. 23
Adunanza segreta

1. Le adunanze nelle quali si proceda ad apprezzamenti su moralità, correttezza, capacità professionali di persone sono tenute in forma segreta.
2. Se in seduta pubblica siano introdotti apprezzamenti su moralità, correttezza, capacità professionali di persone, il Presidente dispone la chiusura della discussione in merito. Su proposta motivata di almeno tre Consiglieri, il Consiglio può deliberare a maggioranza e senza discussione sul passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.
3. Durante la seduta segreta sono presenti in aula il segretario o un suo delegato, tenuti al segreto d'ufficio.

ART. 24
Inviti ad adunanze consiliari "aperte"

1. Per motivi di rilevante interesse della comunità, sentita la Giunta e la Conferenza dei Capi Gruppo, il Presidente può invitare a partecipare alla discussione in Consiglio parlamentari, rappresentanti della Regione, della provincia, di altri Comuni, di organismi di partecipazione popolare, di associazioni sociali, politiche e sindacali e di categoria.
2. In tali adunanze non possono essere adottate deliberazioni.

ART. 25
Invito di Funzionari, Consulenti, Revisori dei Conti

1. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre Consiglieri, può invitare alle adunanze consiliari, Funzionari dell'Unione e il Revisore dei Conti per rendere relazioni o informazioni.
2. Egualmente possono essere invitati Consulenti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire spiegazioni o chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti al Presidente e dai Consiglieri, i Funzionari o Consulenti di cui ai commi precedenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione per ulteriori chiarimenti.

ART. 26
Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze consiliari non può manifestare assenso o dissenso, comunque espressi.
2. In caso di disordini, se non valgono i richiami del presidente si ha la sospensione dell'adunanza. Se proseguono i disordini, il Presidente dispone lo scioglimento dell'adunanza e la nuova convocazione del Consiglio.
3. Compete al Presidente autorizzare e regolare le registrazioni totali o parziali delle sedute Consiliari, oltre che l'effettuazione di riprese televisive.
4. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente.

PARAGRAFO II°
Ordine dei lavori

ART. 27
Disciplina degli interventi

1. Il consigliere prende posto nell'aula con il gruppo di appartenenza.
2. Il Consigliere parla dal posto, rivolto verso il Presidente del Consiglio.
3. Il Consigliere fa richiesta di parlare all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.
4. Il solo Presidente può interrompere chi sta parlando, per richiamo al rispetto del regolamento e alla durata degli interventi.
5. Gli interventi inferiscono solo alla proposta in discussione.
6. L'intervento che si mantenga nei limiti indicati nel regolamento non può essere interrotto, per la sua continuazione nella seduta successiva, anche nel caso di superamento dell'ora fissata per la conclusione della seduta.

ART. 28
Comunicazioni, interrogazioni, interpellanza e mozioni

1. All'inizio della riunione, dopo l'approvazione dei verbali della riunione precedente, si dà luogo alle eventuali comunicazioni del Presidente, o di un componente della Giunta da lui delegato, nonché del Revisore dei Conti, contenute ciascuna in 5 minuti, su fatti di particolare interesse per la comunità. Concluse le comunicazioni, su tali fatti può intervenire un Consigliere per gruppo, per 5 minuti ciascuno.
2. Su ogni questione che rientri nelle competenze del Consiglio dell'Unione, ciascun Consigliere può presentare al termine della trattazione degli ordini del giorno interrogazioni e interpellanze e mozioni, alle quali verrà dato spazio nell'ordine del giorno di ciascun Consiglio, consistenti nella richiesta al Presidente di informazioni su fatti, sulle ragioni di provvedimenti assunti o sugli intendimenti dell'Amministrazione in ordine di problemi specifici.

3. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta al Presidente o a ciascun Assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se o quali provvedimenti siano stati adottati o si intendono adottare in relazione all'oggetto medesimo.
4. L'interpellanza è una domanda che implica un giudizio e può essere trasformata in mozione secondo il procedimento al successivo comma 9.
5. Nell'interrogazione e nell'interpellanza deve essere indicato se si chiede la risposta per iscritto, in mancanza di indicazione la risposta viene data oralmente.
6. Le interrogazioni e le interpellanze non comportano l'obbligo di risposta immediata da parte del Presidente o dell'Assessore.
7. L'Assessore o il Presidente possono dichiarare di non poter rispondere, specificandone il motivo, se dichiarano di dover differire la risposta, precisando in quale successiva adunanza essi sono disposti a rispondere.
8. La mozione consiste in una proposta tendente a provocare un giudizio sulla condotta del Presidente e della Giunta o su argomenti di varia natura, aventi valenza istituzionale.
9. Ciascun Consigliere ha diritto che una mozione venga iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione, purché siano decorsi almeno 10 giorni dalla sua presentazione. A tal fine fa fede la data di assunzione al protocollo dell'Ente. Può altresì essere proposta direttamente in Consiglio dell'Unione e presentata dal Presidente, il quale può decidere di discuterla immediatamente o presentarla alla prossima riunione del Consiglio.
10. La discussione delle comunicazioni e delle interrogazioni non può occupare complessivamente un tempo superiore all'ora.
11. I Consiglieri possono far richiesta di risposta scritta, in tal caso il Presidente provvede entro 30 giorni.

ART. 29

Presentazione di proposte di delibera da parte dei Consiglieri

1. Ciascun Consigliere può inviare al Presidente proposte di deliberazioni redatte in forma scritta, eventualmente accompagnate da relazione illustrativa e da ogni altra documentazione.
2. Il Presidente trasmette immediatamente la proposta e i relativi allegati al Segretario, per l'acquisizione dei pareri, nonché a ciascun Capo Gruppo.
3. Se i pareri non sono favorevoli, la proposta è inviata, a cura del Presidente del Consiglio, all'esame della Commissione Permanente competente per materia, se istituita.
4. In ogni caso la proposta è inviata all'esame della Commissione competente se, prima della data dell'adunanza del Consiglio al cui ordine del giorno essa sia posta, venga trasmessa al Presidente del Consiglio una richiesta sottoscritta da un terzo dei Consiglieri o comunque se il Presidente lo ritenga opportuno.
5. Nel caso in cui sulla proposta vengano espressi pareri non favorevoli, o su di essa si esprima negativamente la Commissione, il Presidente ne dà comunicazione al proponente. Se il proponente insiste per la decisione del Consiglio, il Presidente pone comunque la proposta all'ordine del giorno della prima riunione utile.
6. Nel corso dell'adunanza del Consiglio, un terzo dei Consiglieri o il Presidente possono in ogni caso richiedere che la proposta di deliberazione sia sottoposta, se già non lo sia stata, alla competente Commissione Consiliare, se istituita.

ART. 30

Diritto di informazione e di accesso dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, dalle sua aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I Consiglieri hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione, compresi quelli riservati per legge o regolamento. In detto caso si applica al Consigliere l'obbligo del segreto d'ufficio.
3. L'esercizio dei diritti di cui al 1° e 2° comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario ed ai dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi. Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione dell'Unione e degli altri enti, il Presidente invia a tutti i Consiglieri l'elenco degli uffici o servizi comunali e degli altri enti ed aziende dipendenti, precisando l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile presso i quali i Consiglieri possono ottenere direttamente e senza alcun impedimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato. L'esame dei documenti avviene nelle ore d'ufficio e alla presenza del personale.
4. I Consiglieri dell'Unione sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART. 31

Emendamenti e proposte incidentali

1. I Consiglieri possono presentare emendamenti alle proposte di deliberazione già iscritte all'ordine del giorno del Consiglio presentandole al Presidente del Consiglio e al Segretario almeno 2 giorni prima dell'adunanza. Il Segretario ne cura in via d'urgenza l'istruttoria.
2. Non possono di norma essere proposti emendamenti durante il corso della discussione in Consiglio. Qualora ciò accada il Segretario, su richiesta del Presidente del Consiglio, esprime parere sull'emendamento proposto nell'ambito delle proprie competenze. Nel caso non ritenga di poter esprimere un parere seduta stante lo rileva. In detto caso il punto viene rinviato, per approfondimenti istruttori. Al di fuori del caso suddetto, comunque, se si ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori valutazioni, il Consiglio può decidere di rinviare la trattazione di una proposta all'ultimo punto all'ordine del giorno o alla successiva adunanza.
3. La disciplina di cui al comma 2 si applica anche alle proposte incidentali presentate nel corso della discussione della proposta principale già all'ordine del giorno.

ART. 32

Ordine di trattazione degli argomenti e mozioni d'ordine.

1. La trattazione degli argomenti, dopo gli adempimenti previsti dall'art. 27, procede secondo l'ordine del giorno, e non è possibile la discussione o il voto su argomenti non ricompresi in esso, salve le eccezioni previste dal presente regolamento.
2. Spostamenti nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno possono essere fatti, se non c'è opposizione, su iniziativa del Presidente o di un Consigliere, nel caso di opposizione, decide il Consiglio, senza discussione.
3. Le mozioni d'ordine riguardanti l'osservanza del regolamento o dell'ordine del giorno, anche relativamente alla priorità di una discussione o di una votazione, sono trattate con precedenza; il Consiglio decide sentito il proponente e un relatore per un gruppo, ciascuno 5 minuti. A tal fine copie del Regolamento sono depositate a disposizione dei Consiglieri durante le riunioni.
4. Le manifestazioni di orientamenti e proposte del Consiglio, che non impegnano il bilancio né incidono sull'attività e la disciplina di servizi dell'Unione, non richiedono preventiva iscrizione all'ordine del giorno.

ART. 33

Svolgimento della discussione

1. Nella trattazione di ciascun argomento si alternano i Consiglieri di gruppi diversi che hanno chiesto la parola, intervenendo una sola volta, per 5 minuti.
2. I Capi Gruppo nella discussione di ciascun argomento possono intervenire due volte: la prima per 10 minuti, poi per 5 minuti per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.
3. Il Presidente e l'Assessore delegato intervengono una sola volta, per 10 minuti, in qualsiasi momento.
4. Il Presidente dichiara chiusa la discussione una volta esauriti gli interventi dei richiedenti, le repliche e le contro repliche.
5. La chiusura della discussione può essere dichiarata dal Presidente anche quando, intervenuto almeno un Consigliere per gruppo, le ulteriori richieste d'intervento abbiano carattere pretestuoso o dilatorio.
6. Chiusa la discussione, la parola per le dichiarazioni di voto può essere concessa a un Consigliere per gruppo, e a quelli che dissentono dalla posizione del loro Capo Gruppo, per 3 minuti ciascuno.
7. Per particolari argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente valutata l'opportunità può concedere termini diversi da quelli indicati.

ART. 34

Richiesta che un argomento sia rinviato o non discusso (c.d. “questioni pregiudizievoli e sospensive”)

Il Presidente può ritirare, senza discussione e votazione, qualunque argomento già posto all'ordine del giorno.

1. Ogni Consigliere può chiedere motivatamente che un argomento all'ordine del giorno venga ritirato, senza che si proceda alla discussione o, se già discusso, alla votazione (c.d. “questione pregiudiziale”).
2. Può essere motivatamente richiesto il rinvio della trattazione di un argomento ad altra adunanza (c.d. “questione sospensiva”).
3. Le questioni di cui ai commi precedenti sono discusse con intervento di un Consigliere per gruppo, limitato a 5 minuti.

ART. 35

Richiesta di parlare per “fatto personale”

1. Il Consigliere che durante la discussione ritenga di essere attaccato sulla propria condotta o si sente attribuire fatti ritenuti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse, può domandare la parola per “fatto personale”, indicandone i motivi, per 5 minuti.
2. Il Consigliere che ha causato la richiesta di parlare per “fatto personale” risponde per non più di 5 minuti.
3. La decisione sulla sussistenza del “fatto personale” è presa dal Presidente; in caso di decisione negativa, se il Consigliere insiste, decide senza discussione il Consiglio. Il verbale riporta i termini della discussione e la decisione.

ART. 36

Comportamento dei Consiglieri

1. Il diritto di critica dei Consiglieri riguarda unicamente atteggiamenti e comportamenti di rilevanza politico - amministrativa.
2. Se il Consigliere turba l'ordine dell'adunanza, dopo due richiami del Presidente viene privato della parola fino alla conclusione della trattazione dell'argomento. Se contesta tale decisione, decide il Consiglio, senza discussione, in forma palese.

ART. 37

Astensione obbligatoria

1. Nei casi previsti dalla legge i Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi dalle adunanze del Consiglio per i tempo della discussione e votazione di determinati oggetti, ne informano il Segretario Comunale, che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza dell'obbligo.
2. L'obbligo di astensione e di allontanamento dall'aula vale anche per il Segretario e per il suo delegato, che vengono in tal caso sostituiti dal Consigliere nominato dal Presidente.

ART. 38
Conclusione delle adunanze

1. Il Consiglio, su proposta del Presidente, decide periodicamente l'ora entro la quale si concludono le adunanze.
2. Il Consiglio, all'inizio o durante un'adunanza, può decidere di continuare i lavori oltre il termine prefissato.
3. Il Presidente dichiara chiusa la riunione, conclusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
4. Nel verbale dell'ultimo oggetto trattato, il Segretario dà atto delle eventuali integrazioni proposte specificando l'oggetto.
5. Se all'ora fissata per la conclusione della riunione restano da trattare altri argomenti, il Presidente, completa la discussione e la votazione della proposta in esame, dichiara chiusa l'adunanza, avvertendo i Consiglieri della prosecuzione dei lavori nel giorno fissato, o della riconvocazione del Consiglio per completare la trattazione degli argomenti.

PARAGRAFO III°
Operazioni di votazione

ART. 39
Sistemi di votazione

1. Le votazioni palesi sono la regola e avvengono per alzata di mano, salvi i casi di votazioni per appello nominale previsti dallo Statuto, dalla legge o dal regolamento, o decisi di volta in volta dal Consiglio.
2. Si procede a votazione a scrutinio segreto solo quando trattasi di argomenti concernenti persone e non si tratti comunque di atti privi di discrezionalità. Sono delibere concernenti persone quelle a mezzo dei quali il Consiglio effettua un apprezzamento ed una valutazione discrezionale della qualità e capacità della persona oggetto delle stesse.
3. La decisione di procedere a votazione a scrutinio segreto, su argomenti non riguardanti persone, viene presa su proposta motivata del Presidente o di un Consigliere, con votazione palese del Consiglio.
4. Il Presidente procede alle operazioni di votazione con l'assistenza di tre scrutatori, designati all'inizio di ogni adunanza tra i Consiglieri in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze. Tale assistenza si ha per le votazioni palesi soltanto se richiesta dal Presidente.
5. Le proposte respinte non possono essere ripresentate nella stessa seduta.

ART. 40
Ordine delle votazioni

1. Ogni proposta comporta distinta votazione.
2. Le votazioni avvengono su ciascun argomento nel seguente ordine:
 - a) Richieste di non trattare un argomento o di rinviarlo ad altra seduta;
 - b) Proposte di emendamenti soppressi, modificativi ed aggiunti;
 - c) Su richiesta di 1/3 dei Consiglieri, il provvedimento composto di varie parti, commi o articoli può essere votato per divisione su ciascuna parte per la quale sia richiesta la divisione;
 - d) I testi emendati e modificati vengono votati conclusivamente nel loro testo definitivo.
3. Nelle votazioni dei Regolamenti, ciascun Consigliere su invito del Presidente vota in relazione a ciascun articolo su tutti gli emendamenti proposti; il testo che ne risulta viene alla fine votato in forma palese nel suo complesso.
4. Nella votazione dei Bilanci e delle loro variazioni, dopo la discussione si votano le proposte di modifica dei singoli capitoli presentate dai Consiglieri; successivamente si vota il Bilancio e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta, con le modifiche approvate.

ART. 41
Votazione palese e votazione segreta

1. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova, se richiesta prima della proclamazione del risultato; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.
2. La votazione segreta va eseguita con il sistema delle schede. Su eventuali contestazioni decide a maggioranza inappellabilmente il collegio degli scrutatori.

CAPO IV°
Verbali delle riunioni del Consiglio

ART. 42
Partecipazione alle riunioni del Consiglio del Segretario / Direttore

1. Il Segretario / Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio, con funzioni referenti, consultive e di assistenza, curandone la verbalizzazione. Può chiedere al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni o chiarimenti che facilitano la trattazione degli argomenti in discussione; ogni Consigliere può chiedere il Segretario formuli parere espresso circa la conformità della proposta di delibera alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
2. Il Segretario / Direttore ha l'obbligo di ritirarsi dall'adunanza quando si discute e delibera su argomenti che lo riguardano direttamente o interessano suoi parenti ed affini entro il 4° grado civile. In tal caso il Segretario / Direttore viene sostituito nelle sue funzioni da un Consigliere designato dal Presidente.

ART. 43
Redazione dei verbali

1. Il verbale sugli oggetti trattati dal Consiglio è redatto a cura del Segretario.
2. Il verbale, la cui autenticità viene attestata dalla firma del Segretario e dal Presidente, costituiscono l'unico atto pubblico valido a documentare la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate dal Consiglio.
3. Il verbale assicura il fedele resoconto delle votazioni effettuate nel corso della seduta e riporta per riassunto i motivi principali della discussione. Integralmente viene in ogni caso riportata la parte di premessa e quella dispositiva per ogni oggetto trattato. Da esso deve risultare se la seduta ha avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri nel corso della discussione sono riportate riferendo con la massima chiarezza possibile i concetti principali espressi da ciascuno di essi.
5. Gli interventi e le dichiarazioni dei Consiglieri vengono riportati integralmente se effettuati sotto dettatura o consegnando al Segretario nel corso della seduta, prima dell'intervento, copia dattiloscritta dell'intervento medesimo.

ART. 44
Deposito, rettifiche e approvazione dei verbali della seduta

1. L'approvazione dei verbali da parte del Consiglio non ha lo scopo di rinnovare la manifestazione di volontà, a suo tempo validamente espressa a tutti gli effetti dall'organo collegiale, ma solo quella di verificare e controllare la rispondenza con la trascrizione e documentazione fattane.
2. Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri 5 giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
3. All'inizio di ogni adunanza il Presidente invita i Consiglieri a comunicare eventuali osservazioni sul verbale dell'adunanza precedente, allo scopo di proporre rettifiche o integrazioni.
4. Si procede alla lettura integrale di un verbale solo se su di esso sono state presentate per iscritto richieste di rettifiche o di integrazioni.
5. Le richieste di rettifiche e di integrazioni sono presentate per iscritto. Su eventuali opposizioni alle richieste decide il Consiglio, ascoltati un Consigliere per gruppo, per cinque minuti ciascuno.
6. Se non ci sono osservazioni, i verbali possono essere dati per approvati su proposta del Presidente, approvata dal Consiglio.
7. Le raccolte dei processi verbali delle riunioni del Consiglio, firmate dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, sono depositate nell'archivio comunale a cura del Segretario.